

Avvocato Sabrina Molinar Min

TORINO, Largo Migliara n. 16
Tel 011.0379077 fax 011.9840153

e-mail: avvmolinarmin@studiolegalesmm.com
P.e.c.: sabrinamolinarmin@pec.ordineavvocatorino.it

28 1366/16

ECC.MO TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Lavoro

RICORSO

**Ex art. 414 e ss c.p.c. con contestuale domanda cautelare, previa domanda di
notifica per pubblici proclami**

Nell'interesse della Sig.ra AVITABILE Simona, nata a Druento (TO) il 14 novembre 1982, residente in Via Torino n. 11, Druento, C.F. M, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'avv. Sabrina Molinar Min del Foro di Torino C.F. MLNSRN70S52L219J, giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torino, Largo Migliara 16. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente fax 011-9840153, e-mail avvmolinarmin@studiolegalesmm.com, e sabrinamolinarmin@pec.ordineavvocatorino.it.

CONTRO

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro-tempore corrente in Viale Trastevere 76/A – Roma (RO); rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato; **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Uff. VIII Ambito territoriale per la Provincia di Torino** in persona del legale rappresentante Ministro pro tempore (C.F. 80185250588) , corrente in Via Coazze n. 18 Torino (TO) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 97613140017, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato

- resistenti convenuti-

E NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017 – controinteressati -

Premesso che

- in data 2 maggio 2014 l'odierna ricorrente D.ssa Avitabile presentava domanda di inserimento a pieno titolo/con riserva per gli A.A.S.S. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2018 ai sensi del D.M. 1 aprile 2014, n. 235: nell'istanza indicava tutti gli anni di servizio prestati quando possedeva soltanto il diploma Magistrale - conseguito entro il 2001 - premurandosi di segnalare tuttavia anche il possesso della Laurea in Scienze della Formazione Primaria: ciò in quanto non risultano chiari i criteri per l'attribuzione dei punteggi, ossia non è chiaro se venga dato maggior valore agli anni di servizio prestati con diploma oppure quelli prestati con lauree. A tale istanza, inspiegabilmente, non faceva seguito alcun inserimento (doc. 1);
- in data 16 maggio 2015 la ricorrente inoltrava una nuova richiesta di inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento o, in subordine, nella fascia aggiuntiva (quarta) alle medesime dell'Ambito Territoriale Provinciale in Graduatoria ad Esaurimento, istanza rimasta anch'essa senza esito (doc. 2)
- in data 14 agosto 2015 la ricorrente inviava domanda di ammissione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo determinato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015 senza ricevere alcun riscontro in merito (doc. 3)

FATTO

La ricorrente è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 al termine del corso quinquennale sperimentale con indirizzo psicopedagogico presso il Liceo socio-psicopedagogico Istituto magistrale Domenico Berti (doc. 4), diploma che di per sé costituirebbe titolo idoneo all'insegnamento.

Si immatricolava, quindi, nell'anno accademico 2001/2002 nel corso di Laurea in Scienze Motorie e sportive e conseguiva la laurea in data 29 marzo 2006 (doc 5).

Successivamente la ricorrente si immatricolava in data 23 settembre 2009 nell'anno accademico 2009/2010 nel corso di laurea in Scienza della Formazione Primaria, presso l'Università degli Studi di Torino, indirizzo scuole elementari, conseguendo la relativa laurea in data 22 gennaio 2013 (doc. 6).

Da ultimo in data 27 giugno 2014 conseguiva l'abilitazione all'insegnamento di sostegno (doc. 7).

Occorre fin d'ora precisare che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria, istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha valore di esame di Stato ed ha valore di titolo abilitante all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (legge 53/2003, art. 5). Nonostante ciò (ossia nonostante il possesso di ben due titoli abilitanti all'insegnamento) ella si trova ancora oggi nell'impossibilità di fare valere le sue pretese all'inserimento nelle graduatorie -prima permanenti oggi diventate ad esaurimento - situazione ancora più grave se si pensi come ella avrebbe potuto essere inserita nelle graduatorie permanenti da quando conseguiva il diploma magistrale.

La ricorrente ancora oggi si trova inserita solo ed unicamente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto: la collocazione in esse, come noto, permette minori chances lavorative ai rispettivi iscritti rispetto a coloro che hanno avuto accesso alle graduatorie (prima permanenti e dal 2007 ad esaurimento)

Per meglio comprendere le conseguenze negative del mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della ricorrente si ritiene opportuno brevemente richiamare il sistema di reclutamento dei docenti, che sostanzialmente si articola in due grandi tipologie contrattuali: assunzioni a tempo indeterminato e assunzioni a tempo determinato.

Le prime, a cui aspira la ricorrente, avvengono nel limite dei posti in organico di diritto vacanti e disponibili, annualmente autorizzati reclutando il personale per il 50% dalle

graduatorie ex-permanenti, ora ad esaurimento, e per l'altro 50% dalle vigenti graduatorie di merito del concorso ordinario – da qui l'importanza dell'inserimento in graduatoria (!).

Le seconde, ossia le assunzioni a tempo determinato, in cui ad oggi può accedere la ricorrente, si articolano a loro volta in varie tipologie:

- a) supplenze annuali, per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono tali per tutto l'anno scolastico: si utilizzano per essere le graduatorie ex-permanenti;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro al data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: si utilizzano le graduatorie ex-permanenti;
- c) supplenze temporanee di tipo breve in sostituzione del personale assente per le quali sono utilizzate le graduatorie di circolo e di istituto della scuola interessata, o, in subordine, le graduatorie di altri istituti della provincia, secondo un criteri di vicinanza.

Il mancato inserimento nelle graduatorie evidentemente preclude alla ricorrente innanzi tutto di poter acquisire lo *status* di docente di ruolo, ossia di docente messo nelle condizioni di stipulare un contratto a tempo indeterminato. Come noto, ad oggi lo status di docente di ruolo si può acquisire solo con due modalità: 1) concorso e 2) scelta del docente in base alla graduatoria ad esaurimento, docente ivi inserito in quanto già in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento, che, quindi, è esonerato da una previa selezione concorsuale. Ovviamente, le immissioni a ruolo avvengono nel limite dei posti in organico di diritto vacanti e disponibili, annualmente autorizzati, ma è evidente che, per coloro ai quali è illegittimamente precluso l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sarà *tout court* precluso il diritto di essere chiamati a ruolo sulla base del punteggio negli anni acquisito. In sostanza qualora non inserito nelle GaE il docente non avrà mai la possibilità di poter diventare docente di ruolo. Questa la prima grave

preclusione che la ricorrente deve subire per un'ingiusta esclusione dalle graduatorie ad esaurimento, sebbene abilitata.

In secondo luogo, sussiste una differenza sostanziale tra l'attività di docenza che può essere espletata da coloro che sono inseriti nelle graduatorie di istituto rispetto a coloro che, invece, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e tale differenza ha ripercussioni molto rilevanti sul piano economico del docente, infatti per i primi - come quindi per la ricorrente che si trova unicamente nella seconda fascia della graduatoria di istituto - è possibile stipulare contratti a tempo determinato esclusivamente per *supplenze temporanee di tipo breve in sostituzione del personale assente* - tipiche supplenze che vengono appunto attinte sui docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della scuola interessata - invece di poter ricoprire la supplenza per un periodo maggiore di mesi, facoltà riconosciuta solo agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, le così dette *annuali*, per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico oppure per le non vacanti, quindi di fatto di disponibili, per le ragioni più diverse, entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. Anche questo secondo profilo è rilevante, posto che nel periodo che intercorre tra l'iscrizione alla graduatorie e l'immissione in ruolo può trascorrere anche un notevole lasso di tempo in cui il docente continua a ricoprire dei posti di supplenza, è quindi evidente che qualora non inseriti nelle graduatorie non solo è preclusa la possibilità di divenire docenti di ruolo ma anche di ricoprire nel frattempo supplenze di durata ma annuale o anche fino al termine delle attività didattiche.

Dunque, non solo la ricorrente si trova collocata nella seconda fascia delle graduatorie di istituto senza avere dunque la possibilità di ricevere la chiamata di immissione a ruolo, ma si trova altresì nell'impossibilità di poter ordinariamente ricoprire delle cattedre per l'intero arco dell'anno scolastico.

Questa reiterazione continua di contratti a tempo determinato, che da un lato può certamente rappresentare elemento di acquisizione di esperienza lavorativa sul campo che necessariamente deve avere il docente, tuttavia rappresenta, nel suo cronicizzarsi, una grave situazione di illegittimo precariato alla luce anche della recente giurisprudenza di cui daremo atto più precisamente nel prosieguo.

Infatti, la ricorrente dal 2006 ad oggi ha svolto attività lavorativa periodica formalizzata in contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria: tale modalità è l'unica di cui la ricorrente ad oggi può usufruire proprio a causa dell'illegittimo mancato inserimento nelle GaE..

Le supplenze sono state numerose negli anni, tuttavia, supplenze che, proprio perché non svolte da iscritto nella graduatoria ad esaurimento, non sono state prodromiche all'attesa di un'immissione a ruolo bensì solo ed esclusivamente a fondare un illegittimo stato di precariato lavorativo della ricorrente nel corso del tempo.

Si riporta di seguito l'elencazione dei contratti stipulati dalla D. ssa Avitabile presso i diversi istituti scolastici (doc. 8 certificato di servizio Reg. cert. N. 784 e autocertificazione con contratti vari):

- 1) a. s. 2006/2007 dal 07.03 al 06.06 Graduatoria EEEE, per un totale di giorni 65, presso I.C. Padre Gemelli;
- 2) a. s. 2007/2008 dal 26.9 al 08.06, in Graduatoria EEEE, presso I.C. Druento (TO) per un totale di 172 giorni;
- 3) a. s. 2008/2009 nell'I.C. Druento dal 3.11 all' 08.06 e D.D. Duca D'Aosta (TO) per un totale di 172 giorni;
- 4) a. s. 2009/2010 dal 25.09 al 10.06 presso Padre Gemelli di Torino e I.C. Pianezza (TO) per un totale di 230 giorni;
- 5) a. s. 2010/2011
- 6) a. s. 2011/2012 dall' 11.01 al 05.06 presso I.C. Falcone d Mappano (TO) per un totale di 144 giorni

- 7) a. s. 2012/2013 dal 31.10 al 30.06 presso la D.D. Nino Costa di Torino per un totale di 267 giorni.
- 8) a. s. 2013/2014 dal 26.09 al 30.06 presso la D.D. Nino Costa di Torino per un totale di 274 giorni.
- 9) a. s. 2011/2012 dall'11.01 al 05.06 presso l'I.C. Falcone di Mappano (TO) per un totale di 144 giorni.
- 10) a. s. 2012/2013 dal 31.10 al 30.06 presso la D.D. Nino Costa di Torino per un totale di 267 giorni
- 11) a. s. 2013/2014 dal 26.09 al 30.06 presso la D.D. Nino Costa di Torino per un totale di 274 giorni;
- 12) a. s. 2014/2015 dal 25.10 al 31.08 presso I.C. Druento (TO) per un totale di 310 giorni.
- 13) a.s. 2015/2015 dal 6.10 al 30.06 presso I.C. DRUENTO (TO), occupando il posto 6 in graduatoria di II fascia con 144 punti per la classe di concorso ADOO quale destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 9)

Appare chiaro come sia illegittima ed inaccettabile la perdurante situazione di precariato concretatasi in una cronica reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente dal 2006 al 2015. In questo lungo arco di tempo, ricoprire posti di supplenza pagati, di regola, solo fino al 30 giugno, per dieci sole mensilità più tredicesima, quindi con un trattamento economico e di servizio ben diverso e deteriore rispetto alla posizione lavorativa ed economica delle cattedre a cui si accede solo se inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Le conseguenze di questa precarietà oltre ad essere economiche sono altresì rilevanti sul piano personale per l'impossibilità di consolidare rapporti di lavoro tra insegnanti ed alunni; tutto ciò non sarebbe di per sé illogico o sbagliato se non fosse che tale trattamento non dovrebbe essere riservato ad un docente in possesso di ben due titoli abilitativi all'insegnamento ed idoneo ad essere inserito ed anzi a pretendere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Il termine "pretesa" non è stato scelto in modo casuale: esso è stato avallato da una recente giurisprudenza che ha sostenuto come, a far data dalla trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi gli aspiranti docenti di ruolo in possesso di titolo di abilitazione, i "fatti costitutivi" della pretesa di inserimento nella graduatoria corrisponderebbero al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge escludendosi qualsiasi genere di attività di tipo valutativa a monte (sul punto Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014 e Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014).

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione del legge n. 53 del 2003, R.D. 6 maggio 1923, n. 1054; D. Lgs 297/1994; D.M. 10 marzo 1997 n. 175; DPR n. 232 del 1998; violazione del principio di uguaglianza e di legittimo affidamento per mancato riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della Laurea in Scienze della Formazione Primaria e del diploma magistrale

Come anticipato nelle premesse in fatto, la ricorrente vanta il diritto di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento perché in possesso non solo del diploma magistrale di laurea ma anche della Laurea in Scienza della Formazione Primaria oltre all'abilitazione all'insegnamento su sostegno (si vedano doc. 6 e 7). Dunque sebbene già il solo diploma magistrale sia di per sé titolo abilitante, la ricorrente ha conseguito altri titoli di studio volti a rendere la sua posizione soggettiva e la sua pretesa ancor più rafforzata.

L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria, istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, **ha valore di esame di stato, concorsuale, e abilita all'insegnamento rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria come meglio verrà specificato *infra*** (Legge 53/2003, art. 5).

Con la **legge n. 53 del 2003, art. 5 comma 3** è stato attribuito valore di abilitazione all'insegnamento alla Laurea in Scienze della Formazione Primaria, titolo legittimante per i laureati ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali regolamentate dall'art.

401 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a mente del quale: *“l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. L'abilitazione in oggetto viene conseguita previo superamento di una prova di ammissione con valore concorsuale e di un percorso accademico strutturato in 40 esami e prove pratiche come laboratori e tirocini”*; dunque; con la Legge 53/2003, gli studenti immatricolati al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, una volta laureati, erano abilitati non solo all'insegnamento nella Scuola Materna o nella Scuola Primaria ma anche inseriti nelle Graduatorie Permanenti (GP) in forza del sopra citato art. 401 del Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 1994.

L'accesso al corso di Laure alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria avviene previo superamento di una prova di ammissione con valore concorsuale e di un percorso accademico costituito dal superamento di 40 esami oltre che 8 laboratori e 4 tirocini coronato dalla discussione valevole come esame di Stato, dinanzi ad un ispettore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Ne consegue pertanto la piena legittimazione ed il diritto per la ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento in base non solo al diploma ma anche e soprattutto in base al titolo di Laurea in Scienze della Formazione in quanto abilitante.

Quanto alle modalità di accesso alle graduatorie si richiama innanzi tutto la legge 296/2006 che ha trasformato le Graduatorie da permanenti ad esaurimento impedendo, di fatto – almeno sulla carta - nuovi inserimenti.

Tuttavia nel tempo si sono succeduti numerosi decreti ministeriali e decreti leggi poi convertiti che di fatto hanno volta per volta e in base a criteri a dir poco discutibili, "riaperto" le graduatorie, consentendo l'inserimento in esse di nuovi laureati/diplomati. Le modifiche alle graduatorie ad esaurimento si sono affastellati rendendo ancor più frastagliato ed iniquo (come nel caso della ricorrente) il canone di inserimento nelle stesse GAE creando forti disparità di trattamento tra laureati del medesimo corso di Laurea che, per ragioni solo ed esclusivamente di tipo temporale, si sono visti precludere la possibilità di inserimento nelle GAE, inserimento di fondamentale importanza, si ribadisce, per l'immissione in ruolo.

Una prima modifica *in peius* si è avuto nel 2007 con la legge del 24 dicembre: all'art. 2 comma 416 ha abrogato la normativa che riconosceva il diritto di accesso alle graduatorie provinciali permanenti in deroga ai concorsi, ed ha eliminato anche lo stesso valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea; tuttavia, il legislatore, tendendo di fare fronte ad una situazione di grave disparità che si stava creando, l'anno successivo con l'art. 6 del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169, modificando nuovamente le disposizioni di aggiornamento per le GAE, ha permesso l'ingresso ai docenti abilitati in strumento musicale in base alle due classi di concorso, l'IX ciclo SSIS e, soprattutto per quanto di interesse in relazione alla posizione della ricorrente, ha riconosciuto la legittimazione all'inserimento nelle GAE agli immatricolati 2007/2008 in scienze della formazione primaria.

In aperto contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale, i soggetti immatricolati successivamente, quindi dall'anno accademico 2008/2009 e successivi sono stati esclusi da questo fondamentale canale di reclutamento.

Si tenga fin d'ora presente come la ricorrente si sia immatricolata in data 23 settembre 2009 nell'anno accademico 2009/2010 direttamente al secondo anno, ciò in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti nel corso di Laurea in Scienza Motorie e Sportive S.U.I.S.M. dunque a dispetto del doppio titolo di Laurea la ricorrente si è trovata in una posizione peggiorativa rispetto ad altri laureati che, non solo non avevano

conseguito una doppia Laurea ma che si sono immatricolati appena (e si aggiunge, per puro caso) qualche mese prima svolgendo tuttavia il medesimo corso di Laurea.

Nel 2012 è avvenuto il secondo adattamento con il comma 2 ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (il c.d. Milleproroghe 2011) con cui è stata istituita una fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento che, però, ha restrittivamente ridotto l'accesso ai soli **abilitati entro il mese di marzo 2012, ovvero per coloro che hanno conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria entro l'anno accademico 2010/2011.**

Dunque, una nuova gravissima preclusione all'inserimento nelle GAE si è verificata a danno dei laureati in Scienze della Formazione primaria nel 2012 posto che, questa volta, la disparità di trattamento per i laureati si è verificata nei confronti di coloro che, come la ricorrente, hanno percorso il medesimo ciclo di studi ma si sono laureati nel 2013 e non nel 2012.

E' di tutta evidenza come, sebbene il valore abilitante del titolo di Laurea in scienze della formazione primaria non sia messo in discussione a far data dal 2003, tuttavia sono stati arbitrariamente apposti dei "paletti", dei requisiti temporali limitanti che di fatto hanno inficiato l'assoluto valore abilitante e del diploma (come vedremo più oltre) sia della laurea di cui sopra: la normativa che si è succeduta nel tempo ha creato gravi disparità di trattamento tra insegnanti (come la ricorrente) che, sebbene abbiano svolto il medesimo percorso di studi, si sono visti precludere la possibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento o causa dell'anno di immatricolazione (e nel caso di specie si è trattato di pochissimi mesi) oppure dell'anno di conseguimento della laurea.

Ma vi è di più: si rammenta come la ricorrente sia in possesso non solo del diploma magistrale, della laurea in scienze della formazione primaria ma altresì della abilitazione in corso aggiuntivo per il sostegno conseguita il 27.06. 2014 presso l'Università degli Studi di Torino (si veda doc. 7).

Pertanto la D. ssa Avitabile non soltanto avrebbe diritto ad essere inserita nelle GAE ordinarie ma altresì anche nelle graduatorie ad esaurimento su sostegno che, puntualmente, vengono esaurite per prime eppure ai docenti come la ricorrente, per pure contingenze temporali ma non certo per la mancanza di idoneità all'insegnamento, è negato l'accesso anche agli elenchi del sostegno delle suddette graduatorie sebbene laureata, abilitata con diploma e specializzata. Purtroppo la pratica invalsa nelle scuole, a seguito all'esaurimento delle GAE, è la chiamata di insegnanti di sostegno dalle graduatorie di istituto, come difatti è avvenuto nel corso degli anni per la ricorrente, quando, invece, ben avrebbero i laureati come la ricorrente diritto di ricoprire questi stessi posti di sostegno facendo valere la loro specializzazione chiamati come docenti di sostegno legittimamente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e aspiranti, come ora da anni altri insegnanti fanno, ad essere immessi nel ruolo quindi a poter stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato e così vedere stabilizzata la propria posizione lavorativa.

Ed ancora è da evidenziare come la ricorrente abbia comunque conseguito il diploma di superamento dell'esame conclusivo del corso di studi di diploma sperimentale socio-psicopedagogico "Brocca" nell'anno scolastico 2000/2001.

Ed anche di questo titolo non può essere sottaciuto (come già più volte ribadito) il valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 prevede chiaramente come l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari, e con l'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 si è previsto che *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)"*. Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17 ottobre 2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *"[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle*

predetti classi [...]”; ed ancora l’ art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*. Ancora con il DPR n. 232 del 1998 veniva approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425" in cui l’art 15, comma 7, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a. s. 1997/1998. Nell’anno precedente anche il D.M. 10 marzo 1997 n. 175 - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare" nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato recita *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"* ed all’art. 2 si precisa come *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"*.

Pertanto alla luce della normativa sopra richiamata, avendo la ricorrente conseguito il diploma magistrale nell’anno 2000/2001 rientra pienamente nel novero di coloro che possono vantare un diploma magistrale abilitante all’insegnamento.

A dispetto del valore abilitante riconosciuto dalla normativa, come noto, la decretazione emanata dal MIUR e succedutesi nel tempo ha, inspiegabilmente, mancato di considerare la categoria dei docenti che hanno acquisito diploma magistrale entro l’anno

2001/2002 rendendo, ad un certo punto, persino impossibile per gli stress, presentare secondo le uniche procedure previste *on line* la domanda di inserimento; illegittimamente non solo considerando la normativa di cui sopra che espressamente ne riconosce la forza abilitante ma in violazione di una normativa che, sebbene fosse andata a modificare il sistema di reclutamento nelle graduatorie venute diventate ad esaurimento, non ha mai mancato di sottolineare la stessa idoneità.

In primo luogo, l'art. 1 della legge 124/1999 consentiva l'inserimento nelle graduatorie per il biennio 2007-2008 di *docenti già in possesso di titolo abilitante, nonché l'inserimento con riserva degli aspiranti che, alla data di entrata in vigore della legge in parola (L. 296/2006), frequentino i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del D.L. 97/2004 convertito in L. 143/2004 convertito in L. 143/2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (c.d. SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (c.d. COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica ed il corso di laurea in Scienze della formazione primaria*. Le graduatorie sono state oggetto di sistemazione, come è avvenuto con il D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni in L. n. 143/2004, con cui il legislatore ha provveduto ad una revisione delle graduatorie permanenti specificando nella tabella "A" i titoli di accesso alle medesime, ossia a) l'idoneità ottenuta in un concorso per titoli ed esami; b) il superamento di un apposito esame a soli fini abilitativi e di idoneità; c) il conseguimento dell'abilitazione presso una Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); d'abilitazione o titolo abilitante all'insegnamento, comunque posseduti riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente (..) . Per quanto riguarda i **diplomati magistrali** l'art. 2, comma 1, lett. c-bis del citato Decreto legge, consentiva ai diplomati magistrali ante 2002 di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento solo se avessero maturato almeno 360 giorni di servizio e conseguito la necessaria abilitazione all'insegnamento, previa frequentazione di corsi di specializzazione universitari di durata annuale. Dunque appare evidente che sebbene nel rispetto dell'espletamento un numero

di 360 giorni di servizio, certamente previsti per dare modo al diplomato di acquisire esperienza sul campo, il legislatore fin dal 2002 riconosceva al titolo valore abilitante all'insegnamento; inoltre, si pensi che era previsto un periodo di un anno di servizio diversamente rispetto a quanto accade nella realtà in cui per anni e anni vengono illegittimamente rinnovati dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Come noto, di graduatorie ad esaurimento si inizia a parlare solo a partire dall'emanazione della legge finanziaria 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c. contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: «Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso

misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la definizione di un piano

triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di

stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in

vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate

in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di

abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto

decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

Chiara la norma il cui significato è fondamentale rispetto alla posizione della ricorrente; infatti il dichiarato intento è di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato

storico e di evitarne la ricostituzione per mezzo della trasformazione delle graduatorie permanenti in esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovo abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione".

Così definendo la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "ad esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo di già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato; dal 2006 è impedito l'accesso alla terza fascia di docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

A dispetto del riconoscimento come abilitante all'insegnamento riconosciuto dalla normativa al diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, a partire dal 2011 il MIUR ha emanato una serie di decreti ministeriali m. che di fatto non hanno minimamente preso in considerazione il diploma magistrale come titolo abilitante all'insegnamento rendendo così assurdamente ed illogicamente impossibile accedere alle graduatorie ad esaurimento.

Si vedano, in particolare, i d. m. del 12 maggio 2011, nella parte in cui non consentiva l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento in III fascia del personale docente avente titolo all'insegnamento ed all'inserimento in III fascia delle graduatorie di istituto e di circolo e del d. m. del MIUR 13 luglio 2011 n. 62, nella parte in cui, disponendo che in II fascia non possono essere inseriti i docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 vanificava di fatto la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

L'illegittimità del secondo dei sopra citati D.M. è stata dichiarata dal Consiglio di Stato l'ormai noto, quanto fondamentale, parere n. 3813 del 2013 con cui il collegio si è espresso in questi termini: *«la disposizione, affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante*

del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corso triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola di infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti ai sensi dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l' art. 197 del d. l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d. P. R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d. d. g. n. 82 del 24 settembre 2012»

Il parere, seppur formalizzato, dunque riconosciuto, dal MIUR con d.p.r. 25 marzo 2014 non è stato nuovamente preso in considerazione all'atto di aggiornamento e sistemazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2017; infatti con DM. 235/2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a. s. 2011/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Occorre sottolineare come nemmeno le modalità di presentazione della domanda fossero contemplate per i diplomati magistrali come la ricorrente posto che il D.M. 235/2014 ha previsto solo ed esclusivamente la possibilità di presentare solo **domanda di aggiornamento** della propria posizione in graduatorie (che la ricorrente ha sempre provveduto ad inoltrare con posta raccomandata ordinaria). Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line"** mancando di contemplare gli altri docenti.

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", [...] *la domanda* (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o

di trasferimento) (...) *dovrà essere presentata esclusivamente con modalità Web* [...] secondo le seguenti modalità:

- a) Registrazione del personale interessato;
- b) Inserimento della domanda via web;

Lo stesso DM 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "*Regolarizzazioni e esclusioni*", **stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]**

La piattaforma denominata "*Istanze on line*", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'anno 2011/2002, non dava dunque la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico così come concepito dal MIUR impediva, quindi, ed impedisce attualmente e di fatto alla ricorrente di farsi riconoscere dal sistema come docente con conseguente aprioristica esclusione delle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Nuovamente, per queste ed altre doglianze, veniva impugnato dinanzi al giudice amministrativo il D.M. 235/2014 del MIUR da parte di alcuni docenti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, poiché nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nuovamente non, prevedeva la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti, come gli attuali appellanti, del diploma di maturità magistrale.

Con il ricorso in oggetto i diplomati magistrali facevano valere un indiscutibile assunto: l'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ha riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante all'insegnamento ed all'inserimento nelle GAE e pertanto **i docenti con diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 possono e devono legittimamente esercitare tali diritti**. Tuttavia il MIUR ha continuato a negare la possibilità di inserire in graduatoria ad esaurimento ai docenti muniti di diploma magistrale, consentendo agli stessi, con decreto ministeriale n. 325/2015, unicamente di

essere inseriti (si noti come il fatto che sia stata riconosciuta la possibilità di accedere solo alle graduatorie di seconda fascia di istituto e non alle GAE sia stato valutato dal Consiglio di Stato come elemento di contraddittorietà del DM impugnato e quindi di illegittimità) Definitiva consacrazione del valore abilitante del diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento si è avuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 con cui, nel dichiarare l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l' a. s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa. ss. 2014/2017 il Collegio afferma «ora non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso di titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali»

Ed ancora “[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]” (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Sulla scia di tale pronuncia la ricorrente ha presentato richiesta di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento, o in subordine, nella IV fascia aggiuntiva alle medesime per la classe di concorso Scuola primaria posto Comune o sostegno come da sua specializzazione (si veda doc. 10).

Infatti, la valenza di pronunce giurisprudenziali di tal guisa non può limitarsi, come avrebbe invece sostenuto il MIUR (doc. 11 – nota MIUR), alle sole parti ricorrenti posto che i regolamenti oggetto di annullamento rivestono natura di atto a contenuto generale, cosicchè l'eliminazione di esso dal mondo giuridico investe non solo le parti processuali dispiegando gli effetti *erga omnes* così da continuare a rendere illegittimamente impossibile presentare ai docenti in possesso di diploma magistrale la richiesta per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento esercitando il legittimo esercizio del diritto.

In ultimo, la ricorrente si è trovata obbligata a presentare domanda di ammissione alle Fasi B e C del Piano Straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2005 nella forma di una diffida ad adempiere (vedi doc. 3) La domanda veniva spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno in data 14 ottobre 2015 e la ricorrente preveda come fosse una dei docenti esclusi dalla partecipazione alla fase B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui comma 98 della L. 107/2015 in quanto nell'impossibilità di presentare, attraverso il sistema telematico POLIS – Istanze in line ai sensi del comma 1 art. 4 del D.D.G. 17 luglio 767, alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni.

In breve, al piano di assunzioni recentemente previsto per gli anni 2015/2016 possono partecipare a pieno titolo gli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie a concorsi a cattedra. E ciò nuovamente aggrava le conseguenze del mancato inserimento della ricorrente nella Graduatoria ad esaurimento ancor più se si considera che in una primissima fase il piano di assunzione prevede l'immissione a ruolo di 36.627 docenti ripartiti in 21.880 su posti comuni e 14.747 su posti di sostegno.

Altrettanto fondamentali per la carriera della ricorrente sono le fasi B e C del piano di assunzioni, in quanto l'obiettivo della prima fase è di permettere la copertura di ulteriori 10.849 posti comuni e di sostegno disponibili e vi possono partecipare gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore dalla Legge 107/2015, nella graduatoria ad esaurimento. Di nuovo la ricorrente non si trova nelle

graduatorie ad esaurimento. Elemento ben più grave e assurdo è che per la ricorrente sia addirittura risultato impossibile persino solo accedere alle fasi B e C per via dell'impossibilità di inoltrare l'istanza con le modalità stringenti e ingiustamente discriminatorie in via telematica (come sopra accennato non essendo inserita nelle GAE la ricorrente non viene riconosciuta dal sistema informatico). Ciò premesso si richiede previa disapplicazione del D.M 235/2014, disporre, in via cautelare anche INAUDITA ALTERA PARTE, e/o previa comparizione delle parti, l'inserimento (con la modalità che sarà ritenuta più opportuna) con riserva della D.ssa Simona Avitabile nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso EEEE della Provincia di Torino per il triennio 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio di 144 punti e alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa nonché disporre l'inserimento della D.ssa Avitabile nelle graduatorie ad esaurimento per il sostegno dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ambito territoriale Provincia di Torino, triennio 2014/2017.

Quindi nel merito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserva nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso EEEE della provincia di Torino nonché nella corrispondente graduatoria ad esaurimento per il sostegno dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte valida per il triennio scolastico 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio di 144 o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa e per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico per il Piemonte - Ambito territoriale Provincia di Torino di adottare tutti gli atti necessari.

Conseguenzialmente condannare il MIUR ad emettere i provvedimenti conseguenziali anche di ricostruzione della carriera e di ricalcolo del trattamento economico condannando MIUR e Ministero dell'Istruzione al pagamento delle differenze retributive e contributive somme che, per quanto riguarda il trattamento retributivo, possono sin da ora essere quantificate in euro 33.600,00 o somma veriore accertanda in corso di causa.

II. Violazione e falsa applicazione della direttiva CEE 1999/70/CE del Consiglio e dell'art. 5 co. 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2000 nonché violazione del diritto di precedenza e degli artt. 3,4 e 97 Cost nell'impedimento della trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione in contratto a tempo determinato

Oltre all'esistenza di titoli abilitativi che la ricorrente può vantare ai fini della legittima pretesa a vedersi inserita nelle graduatorie ad esaurimento, occorre altresì tenere presente come ella, dal 2006 ad oggi, abbia stipulato una serie continua di contratti di lavoro a tempo determinato.

Questo profilo è particolarmente rilevante alla luce delle recenti pronunce di Corte di Giustizia i cui principi possono essere applicati al caso di specie.

La ricorrente infatti ha stipulato, anche se in modo non continuativo in una prima fase, nel corso degli anni contratti di lavoro per una durata superiore ai 36 mesi e si è trovata per la maggior parte dei casi a sottoscrivere contratti di lavoro per la sostituzione del personale della scuola in caso di assenze brevi fino alle supplenze sempre non oltre il 30 giugno termine delle attività didattiche.

Sul punto occorre rammentare come il disposto dell'articolo 5 comma 4 bis del decreto legislativo 368 del 2001 sanziona con la conversione del contratto, da tempo determinato a tempo indeterminato, la reiterazione dei contratti a termine oltre il termine massimo di 36 mesi.

Infatti qualora per effetto dei contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro e lo stesso lavoratore, nel caso di specie il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e la signora Avitabile, abbiano complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma secondo .

La Corte di Giustizia Europea ha additato come illegittimo questo *modus operandi* laddove sfoci in un abuso della conclusione dei contratti a tempo determinato: i giudici europei

hanno dichiarato come si possa ammettere la necessità di dover ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato per garantire il diritto Costituzionale dell'insegnamento in caso di sostituzione dell'insegnante assente, ma ciò può avvenire solo in presenza di una legislazione che tuteli i lavoratori dall'eventuale abuso del contratto di lavoro a tempo determinato. Abuso che si ravviserebbe ogni qual volta manchi un obbligo di stabilire tempi certi e determinati in relazione al costante rinnovo dei contratti a termine. Superati determinati limiti deve quindi essere riconosciuto il diritto a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, nella note cause riunite *Mascolo ed altri* (le vicende riguardavano diversi lavoratori assunti in istituti pubblici come docenti e collaboratori amministrativi in base a contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati in successione e per periodi di tempo molto estesi) la Corte ha ricordato, innanzitutto come la normativa di cui all'Accordo-quadro europeo di cui alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 si applichi a tutti i lavoratori senza che si debba distinguere in base alla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro o a settore di attività interessato. Inoltre che sarebbe imposto agli Stati Membri di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato salvo ragioni obiettive che ne giustifichino il rinnovo come la natura delle funzioni, e loro caratteristiche o il numero dei rinnovi.

Ed ha aggiunto come la normativa italiana di reclutamento dei docenti condurrebbe ad utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato: infatti, tali contratti sono utilizzati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali. Ricordando inoltre, e persino, che il termine di immissione in ruolo dei docenti nell'ambito di tale sistema è variabile ed incerto posto che non sarebbe previsto alcun termine preciso per l'organizzazione delle procedure concorsuali, l'immissione in ruolo per effetto dell'avanzamento dei docenti in graduatoria dipende da circostanze aleatorie e imprevedibili, come il numero di posti nel frattempo divenuti vacanti. Illegittima dunque la normativa che non prevede la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Non resta che sinteticamente analizzare la normativa italiana, oggetto di contenzioso a livello europeo, che si applicherebbe al caso di specie.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia, si veda la causa *Affatato C-3/10* ha sostenuto, dal punto n. 67 della pronuncia, l'applicabilità diretta dell'Art. 5, comma 4 bis, d. lgs. 368/2001 *“per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto tra il datore di lavoro e lavoratore che abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato”* anche ai contratti a tempo determinato successivi nel pubblico impiego e anche per il settore scolastico, con conseguenze trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine che abbiano avuto durata complessiva superiore a 36 mesi perché ritenuta essere in linea una disposizione in linea con le finalità della clausola 5 della Direttiva 1999/70 ai fini dell'eliminazione definitiva dell'abuso commesso.

Le pronunce che si sono susseguite nel tempo hanno fatto proprio il principio espresso in ambito europeo e con cui si è sostenuto come la citata disposizione costituisca una misura che, nei limiti in cui previene il ricorso abusivo a siffatti contratti a tempo indeterminato ed implica dunque l'eliminazione definitiva delle conseguenze dell'abuso, è conforme ai requisiti derivanti dal diritto dell'Unione (C 362/13, C363/13 e C 407/13).

Nel caso di specie la ricorrente lamenta l'illegittima reiterazione di contratti con la P.A. convenuta per i periodi dal a. s. 2006/2007 dal 07.03 al 06.06 per un tot di giorni 65; a. s. 2007/2008 dal 26.9 al 08.06 per un totale di 172 giorni; a. s. 2008/2009 dal 3.11 all' 08.06 per un totale di 172 giorni; a. s. 2009/2010 dal 25.09 al 10.06 per un totale di 230 giorni; a. s. 2011/2012 dall' 11.01 al 05.06 per un totale di 144 giorni; a. s. 2012/2013 dal 31.10 al 30.06 per un totale di 267 giorni.; a. s. 2013/2014 dal 26.09 al 30.06; per un totale di 274 giorni.; a. s. 2011/2012 dall'11.01 al 05.06 per un totale di 144 giorni; a. s. 2012/2013 dal 31.10 al 30.06 per un totale di 267 giorni; a. s. 2013/2014 dal 26.09 al 30.06 per un totale di 274 giorni; a. s. 2014/2015 dal 25.10 al 31.08 per un totale di 310

giorni; e l'attuale contratto per l'anno scolastico a.s. 2015/2015 dal 6.10 al 30.06 presso I.C. DRUENTO (TO), occupando il posto 6 in graduatoria di II fascia con 144 punti per la classe di concorso ADOO quale destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato.

Già a partire dall'anno scolastico 2012/2013, in particolare dal marzo 2013, la ricorrente avrebbe raggiunto i 36 mesi stabiliti dalla normativa italiana oltre i quali, in assenza di una normativa di reclutamento diverso ed adeguato, la posizione specifica del lavoratore deve essere tutelata e deve venire meno l'abuso della contrattualistica a tempo determinato con la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato e dunque la legittima aspettativa di essere inserita a ruolo ponendo fine allo stato di precariato.

Sotto questo profilo, il principio si ritiene pacificamente applicabile ad ogni soggetto che abbia conseguito titolo abilitativo, in questo caso all'insegnamento, a prescindere dall'inserimento o meno nelle GAE, distinzione che non vien affatto effettuata dalla Corte di Giustizia. Pertanto il principio pare applicabile anche alla posizione della ricorrente.

Si richiede pertanto che previo accertamento de diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GAE venga altresì riconosciuto il diritto della medesima ad essere direttamente immessa a ruolo in virtù della violazione dei principi comunitari in tema di assunzioni a tempo determinato.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Sig.ra Simona AVITABILE, come in epigrafe appresentata e difesa e domiciliata

RICORRE

All' Ill.mo Tribunale Civile di Torino, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI:

Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,


disapplicare, previo accertamento *incidenter tantum* dell'illegittimità, il D.M 235/2014

IN VIA CAUTELARE

anche INAUDITA ALTERA PARTE, e/o previa comparizione delle parti, disporre l'inserimento (con la modalità che sarà ritenuta più opportuna) con riserva della D.ssa Simona Avitabile nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso EEEE della Provincia di Torino per il triennio 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio di 144 punti o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa nonché disporre l'inserimento della D.ssa Avitabile nella corrispondente graduatoria ad esaurimento per il sostegno dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ambito territoriale Provincia di Torino, triennio 2014/2017.

NEL MERITO

1. In via principale



Accertare la reiterazione dei contratti a termine tra la ricorrente e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca oltre i 36 mesi e dichiarare l'illegittimità della sequenza dei contratti a tempo determinato e per l'effetto dichiarare i contratti di cui in premessa convertiti in un contratto a tempo indeterminato e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione all'assunzione della ricorrente a tempo indeterminato, nonché al pagamento delle differenze retributive e contributive dalla data di maturazione dei 36 mesi e condannare il MIUR ad emettere provvedimenti consequenziali anche di ricostruzione della carriera e di ricalcolo del trattamento economico, condannando al versamento a favore della ricorrente di una somma non inferiore ad euro 10.625,13 come da allegato c) (doc. 12C), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della pronuncia della sentenza all'effettivo soddisfo.

Inoltre

Voglia l'Ecc.mo Giudice accertare il diritto della ricorrente ad essere inserita senza riserva nelle Graduatorie ad esaurimento per la classe EEEE dell'Ambito Territoriale della Provincia di Torino ed accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione della D.ssa Avitabile dall'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento condannando Ministero

dell'Istruzione al pagamento delle differenze retributive e contributive quantificabili in una somma non inferiore ad euro 94.511,26 (come da allegato B doc 12B) oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della pronuncia della sentenza all'effettivo soddisfo, nonchè condannare il MIUR ad emettere tutti i provvedimenti consequenziali anche ai fini economici ricostruendo il periodo di carriera della ricorrente dal 27 febbraio 2007.

In subordine

Accertare la reiterazione dei contratti a termine tra la ricorrente e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca oltre i 36 mesi, dichiarare l'illegittimità della sequenza dei contratti a tempo determinato e per l'effetto dichiarare i contratti di cui in premessa convertiti in un contratto a tempo indeterminato e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 e dell'art. 2121 c.c. quantificato in venti mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita in esecuzione dell'ultimo contratto a termine, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della pronuncia della sentenza all'effettivo soddisfo, oppure commisurato alle differenze retributive e contributive dalla data di maturazione dei 36 mesi da liquidarsi in una somma non inferiore ad euro 10.625,13 come da perizia di cui all'allegato C (doc. 12C) oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della pronuncia della sentenza all'effettivo soddisfo e condannare il MIUR ad emettere provvedimenti consequenziali anche di ricostruzione della carriera e di ricalcolo del trattamento economico

Inoltre

Voglia l'Ecc.mo Giudice accertare il diritto della ricorrente ad essere inserita senza riserva nelle Graduatorie ad esaurimento per la classe EEEE dell'Ambito Territoriale della Provincia di Torino ed accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione della Dssa Avitabile dall'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento condannando Ministero dell'Istruzione al pagamento delle differenze retributive e contributive quantificabili in

una somma non inferiore ad euro 94.511,26 (come da allegato B doc. 12B) oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della pronuncia della sentenza all'effettivo soddisfo, nonchè condannare il MIUR ad emettere tutti i provvedimenti consequenziali anche ai fini economici ricostruendo il periodo di carriera della ricorrente dal 27 febbraio 2007.

In via di ulteriore subordine

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non ritenesse applicabile al caso in esame la disciplina sanzionatoria relativa alla illegittima reiterazione dei contratti a termine

Accertare il diritto della ricorrente ad essere inserita senza riserva nelle Graduatorie ad esaurimento per la classe EEEE dell'Ambito Territoriale della Provincia di Torino e per l'effetto condannare il MIUR all'inserimento della stessa nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, o nella IV fascia (cosiddetta fascia aggiuntiva) per la classe

concorsuale Scuola valida per il triennio scolastico 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio di 144 o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa, nonché nella corrispondente graduatoria ad esaurimento

per il sostegno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Torino e per l'effetto ordinare al Ministero dell'Istruzione ed al MIUR di adottare tutti gli atti necessari conseguenti. cosicchè la sig.ra Avitabile possa concorrere tra gli aventi diritto alle assunzioni previste dalla legge 107 del 2015. Conseguenzialmente condannare il MIUR ad emettere i provvedimenti consequenziali anche di ricostruzione della carriera e di ricalcolo del trattamento economico condannando MIUR e condannare il Ministero dell'Istruzione condannando Ministero dell'Istruzione al pagamento delle differenze retributive e contributive quantificabili in una somma non inferiore ad euro 94.511,26 (come da allegato B doc. 12B) oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della pronuncia della sentenza all'effettivo soddisfo.

Si versano in atti i seguenti documenti come in narrativa di ricorso:

- 1) domanda di inserimento Gae 2 maggio 2014
- 2) domanda di inserimento Gae 16 maggio

- 3) domanda di inserimento Gae 14 agosto
- 4) diploma magistrale
- 5) diploma di Laurea in Scienze Motorie e sportive 29 marzo 2006
- 6) laurea in Scienza della Formazione Primaria 22 gennaio 2013
- 7) abilitazione all'insegnamento di sostegno 27 giugno 2014
- 8) certificato di servizio Reg. cert. N. 784 e autocertificazione contratti
- 9) graduatoria di II fascia con 144 punti per la classe di concorso ADOO
- 10) richiesta di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento o nella IV fascia aggiuntiva
- 11) nota MIUR
- 12) Relazione Dott. Roberto caretta consulente del lavoro
- 12a) Allegato A
- 12B) Allegato B
- 12C) allegato C
- 13) Autocertificazione reddito
- 14) Lettere dicembre 2015

*** *** ***



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (ex art. 151
c.p.c.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Torino per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente

potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo



esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

INSTA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell’amministrazione intimata;

- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell’ambito territoriale di Torino”;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

DICHIARAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato ed il contributo unificato non è dovuto in quanto il reddito complessivo della ricorrente risulta essere inferiore ad euro 34.585,23 come da autocertificazione che si allega (doc. 13)

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre a spese generali 15% C.P.A: ed IVA

con distrazione a favore dell'Avv. Sabrina Molina Min.

Torino, li 30 dicembre 2015



Avv. Sabrina Molinar Min.

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta Simona Avitabile, nata a Torino il 14.11.1982, CF VTBSMN82S54L219H, residente in DRUENTO (TO) via Torino n. 11, informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché informato ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge., come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla nella presente procedura l'Avv. Sabrina Molinar Min del Foro di Torino C.F. MLNSRN70S52L219J alla stessa conferendo ogni più ampio potere e facoltà di legge nei limiti delle rispettive competenze, ivi compresa la facoltà di nominare e farsi sostituire da altri procuratori con pari poteri e facoltà, eleggere domicilio, transigere, rinunciare od accettare rinunzie, conciliare il presente giudizio, nonché proporre domande riconvenzionali, eventuale ricorso per motivi aggiunti, chiamare in causa terzi, proporre tutte le impugnazioni e sottoscrivere il presente atto. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e nei limiti del Codice Privacy ed eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sabrina Molinar Min in Torino, Largo Migliara 16.

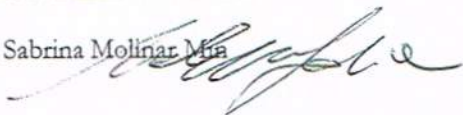
Torino, li 30 DICEMBRE 2015

Simona Avitabile



La suesesa firma è autentica

Avv. Sabrina Molinar Min



Depositato in cancelleria oggi

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Flomena PORCELLUZZI

25.2.2016

F.to in originale



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- SEZIONE LAVORO -

R.G.L. 1366/2016

IL GIUDICE

letto il ricorso che precede,

vista l'istanza cautelare in corso di causa presentata dalla ricorrente,

fissa per la comparizione delle parti avanti a sé, ai fini della decisione sull'istanza cautelare, l'udienza del 17 marzo 2016 ore 11.15, aula 23115, piano secondo, Corso Vittorio Emanuele II n. 130, Palazzo di Giustizia di Torino;

assegna termine alla parte ricorrente sino al 9/3/2016 per la notifica del ricorso


fissa udienza di discussione avanti a sé al **26 maggio 2016 ore 12** per la trattazione del merito della vertenza, avvertendo la parte convenuta che la costituzione dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di comparsa di costituzione in Cancelleria a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.;

visto l'art. 151 c.p.c., autorizza la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei dati indicati in ricorso.

Torino, 29/2/2016

Il Giudice

Dr.ssa Aurora ~~FILICETTI~~



Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Copia conforme all'originale
Torino, - 2 MAR. 2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Renata Maria PERINO

